



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

Deliberazione **GIUNTA COMUNALE** n. 15 del 19/02/2008

OGGETTO

MODIFICA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AUTORIZZATO CON DELIBERA G.C. N. 80 DEL 6.9.07 DA SUPPORTO AL SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO A RESPONSABILE DEL SUAP

L'anno **duemilaotto** addì **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore **17:20** nella residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI	Sindaco	Presente
LA CIVITA ANNA MARIA	Vice Sindaco	Presente
CORRADI LUCIANO	Assessore	Presente
FADDA ALESSANDRO	Assessore	Presente
FAELLI GIORGIO	Assessore	Presente
CARATTINI VINCENZA	Assessore	Assente
PERI LUCIA	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 6.9.2007 con la quale si instaurava un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a supporto straordinario e temporaneo del Settore Assetto del Territorio e Urbanistica per servizi tecnici con l'Ing. Alessia Benecchi, residente a Sissa, fraz. Gramignazzo, fino al 31.12.2007, rapporto rinnovato per tutto il 2008 con Determina del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Urbanistica n. 676 del 21.12.07;

VISTO il contratto di co.co.co. effettivamente sottoscritto il 21.12.07 e ricordato che esso prevede un compenso complessivo lordo annuo di € 21.600,00, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP;

PRECISATO che già in sede di approvazione della suddetta delibera n. 80/2007 e del rinnovo dell'incarico era stato verificato il rispetto delle norme che consentono il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative;

CONSIDERATO che nel frattempo sono intervenuti i seguenti mutamenti nell'assetto organizzativo della struttura dell'ente:

- soppressione del Settore "Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente", con accorpamento del Servizio Ambiente al Settore "Assetto del Territorio e Urbanistica", divenuto il V Settore;

- istituzione del Servizio autonomo Sportello Unico delle Attività Produttive, collocato al di fuori di ogni settore,

e sono maturate le condizioni per conferire all'Ing. Benecchi l'incarico di Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese nella gestione associata fra i comuni di Torrile, Colorno e l'Unione di Sorbolo e Mezzani attraverso il modello di "struttura unica decentrata", caratterizzato da una struttura operativa centrale (Sportello di tipo B, presso il Comune di Torrile) e da tante strutture operative locali (Sportelli di tipo A) quanti sono gli enti interessati;

VISTO l'art. 54 "Servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive" e l'art. 27 "Contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica" del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come da ultimo modificato con delibera G.C. n. 14 del 19.02.2008, immediatamente precedente ;

RIPORTATO l'art. 27, che così recita:"L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, purchè in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del 5% della dotazione organica.

Il contratto determina la durata dell'incarico, che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco, il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Anche in questo caso l'incarico è conferito ad personam dal Sindaco ad un professionista in possesso dei requisiti, e il rapporto di lavoro può essere di natura parasubordinata o di altra tipologia negoziale atipica o anche di prestazione d'opera intellettuale o professionale.

Omissis."

APPURATO pertanto che il nuovo incarico di Responsabile del SUAP non esclude il rapporto di co.co.co. ma comporta comunque una sua novazione, essendone mutato l'oggetto e il contenuto ;

PRECISATO altresì che i nuovi compiti non escludono quelli precedenti di supporto al personale del Settore Assetto del Territorio e Urbanistica per la definizione delle pratiche edilizie;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del Sindaco del 27.06.2005 e smi, che di seguito si riporta: "Considerato che la giurisprudenza riconosce il rapporto d'immedesimazione organica in tutti quei casi in cui sia posto in essere un comportamento che acquisti una reale influenza nell'iter deliberativo della P.A. e in cui un soggetto, anche privato, partecipi comunque all'attività propria della P.A. anche se possono mancare, talvolta, gli elementi caratterizzanti estrinsecamente l'impiego pubblico (in questo senso, Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale dell'Umbria - sentenza n. 147/99);

- che un ulteriore sostegno in questo senso viene dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1662 del 14.2.2000 in cui viene affermato che anche se il rapporto tra amministratore ed ente con personalità giuridica "si pone nei confronti dei terzi come di immedesimazione organica, al contrario all'interno dell'organizzazione la prestazione del detto amministrativo può porsi, se coordinata e continuativa, come di lavoro parasubordinato";

- nel medesimo senso, la sentenza della sezione II centrale di appello della Corte dei Conti - n. 266 del 2 agosto 2000 - che nel giudicare in appello i membri di una commissione di concorso per il reclutamento di personale in un ente locale convenuti in giudizio dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per i danni subiti dal Comune per effetto dell'annullamento del concorso ha affermato che "la commissione di concorso per il reclutamento di personale comunale costituisce organo straordinario del comune e quindi i suoi componenti, pur non essendo stabilmente inseriti nella struttura dell'ente locale ... sono legati dallo stesso da un vero e proprio rapporto di servizio...non rilevando a tale riguardo nè la circostanza che i soggetti non sono chiamati a giurare fedeltà all'ente locale nè la loro estraneità alla struttura amministrativa e all'organico del



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

personale comunale, essendo altresì palesemente infondato, oltre che irrilevante, il preteso carattere politico e fiduciario dell'incarico in questione";

- che il TAR Lombardia Brescia - sentenza 28 aprile 2003 n. 462 - ha osservato che il soggetto incaricato di funzioni e responsabilità dirigenziali non deve necessariamente essere un dipendente dell'ente legato ad esso con un rapporto di lavoro subordinato, ma l'incarico può essere attribuito anche attraverso rapporti di lavoro cosiddetti atipici;
- che a favore di quest'ultima tesi milita, in linea di principio, l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro, in forza della quale cade il principio secondo cui le funzioni pubbliche non potrebbero risultare compatibili con un rapporto di lavoro di tipo negoziale, ossia caratterizzato da una contrapposizione di interessi su un piano paritario dei rapporti di forza;
- la riconduzione al modello privatistico del rapporto che lega l'ente al prestatore di lavoro apre, pertanto, la strada all'introduzione di modelli contrattuali flessibili, che si aggiungono al tradizionale rapporto tipico di lavoro subordinato;
- ciò risulta coerente con la logica della temporaneità dell'incarico dirigenziale per la direzione di strutture organizzative, indipendentemente che detto incarico venga attribuito a un dipendente dell'ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- in sostanza l'attuale disciplina che regola la funzione dirigenziale è impostata sulla costituzione di due tipi di rapporti negoziali, come la dottrina ha posto in evidenza. Attraverso il c.d. contratto base l'amministrazione recluta la forza lavorativa, costituendo con essa rapporti a tempo determinato, indeterminato, di parasubordinazione, o altre tipologie negoziali atipiche. Con il contratto d'incarico l'amministrazione affida al dirigente, per un tempo determinato, uno specifico incarico dirigenziale, che può comportare la direzione di un ufficio, o l'espletamento di attività d'ispezione, verifica, collaborazione o supporto. Attraverso il sistema di verifica dei risultati e di valutazione dell'attività e della prestazione dirigenziale, l'amministrazione decide poi se confermare o revocare il contratto d'incarico, fermo restando il contratto-base, che comunque risente anch'esso dei risultati del procedimento valutativo (risoluzione del rapporto per giusta causa a fronte di responsabilità particolarmente gravi o reiterate);
- che il CdS con sentenza sez. V 5.3.2005 n. 1212 ha confermato la possibilità di conferire incarichi di lavoro a tecnici esterni, anche con rapporti atipici, purché con funzioni dirigenziali unitarie e complete;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ;

DELIBERA

1) di prendere atto della modifica dell'oggetto e del contenuto del contratto autorizzato con l'Ing. Alessia Benecchi con la delibera G.C. n. 80 del 6.9.07, per effetto della nomina, di competenza del Sindaco, di Responsabile del SUAP, mantenendo, quale rapporto di lavoro, la stessa forma contrattuale di co.co.co;

2) di stabilire che i nuovi compiti, decorrenti dalla data del provvedimento del sindaco, non escludono, anzi si aggiungono a quelli precedenti di supporto al Settore Assetto del Territorio e Urbanistica per servizi tecnici;

4



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- 3) di riconoscere all'Ing. Benecchi le nuove mansioni di Responsabile del SUAP;
- 4) di dare atto che, a seguito della nuova nomina da parte del Sindaco, verrà stipulato tra il Sindaco e l'Ing. Alessia Benecchi un contratto di co.co.co. aggiornato, che si sostituisce a quello sottoscritto il 21.12.07, pur mantenendo la stessa durata fino al 31.12.08;
- che rimane invariata la spesa e la sua imputazione rispetto ai provvedimenti citati in premessa.

Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
BUTTARELLI GIOVANNI

IL Segretario Comunale
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03/03/2008 fino al 18/03/2008.

Addì 03/03/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 03/03/2008, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 13/03/2008 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2002 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE